

**DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.**

**C. 2128 Governo, approvato dal Senato - Assegnazione alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 6 novembre 2024 – Relatori in Commissione Daniela Dondi e Annarita Patriarca.**

Il provvedimento in esame, approvato dal Senato con poche modifiche rispetto al testo originario del Governo, prevede misure volte a tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario dagli episodi di violenza, purtroppo sempre più frequenti, compiuti nei loro confronti e delle strutture in cui svolgono la propria attività.

**L'articolo 1 introduce un nuovo comma nell'articolo 635 del codice penale, con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro** chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

**L'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.** L'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. **Nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati di mercoledì 13 novembre 2024 è stato approvato il provvedimento in titolo.**